

Il Bollettino

della Corte Arbitrale Europea
Delegazione Italiana



N. 3 – autunno 2002

IN QUESTO NUMERO:

- 1 NOTIZIE
- 2 COMMENTI
- 4 NOVITÀ LEGISLATIVE
- 5 SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
- 6 GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza di legittimità e di merito
- 9 CALENDARIO DEGLI EVENTI
- 9 NOTIZIE DALLA CORTE E DALLE SEZIONI LOCALI

NOTIZIE

SOTTOSCRITTO CON CONFEDILIZIA UN PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CREAZIONE DELLA CAMERA IMMOBILIARE DELLA CORTE ARBITRALE EUROPEA

Il testo del Protocollo è riportato a pag. 9 nella rubrica *Notizie dalla Corte e dalle sezioni locali*.

AL VIA IN SETTE CITTÀ L'ACCORDO TRA L'ANIA ED I CONSUMATORI SULLA CONCILIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER IL RISARCIMENTO DANNI

All'interno a pag. 2

NOVITÀ LEGISLATIVE

ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

Con il nuovo diritto societario gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e le società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale. La legge prevede anche ampio ricorso alla conciliazione

COMMENTI

TRANSAZIONE ASSISTITA OVVERO DALLA MISTICA DEL CONFLITTO AL TRIONFO DELLA RAGIONE

Avv. Mauro Rubino-Sammartano,
Presidente della Corte Arbitrale Europea (Strasburgo)

1. L'esperienza statunitense; 2. Normativa italiana; 3. Conciliazione e transazione; 4. Altre forme di risoluzione alternativa; 5. Alternatività o complementarità; 6. Carica innovativa della soluzione americana; 7. Ostacoli da superare.

1. I costi elevatissimi (e di regola non ripetibili) dalla parte vittoriosa nei confronti del soccombente, che caratterizzano il sistema processuale americano, hanno creato negli operatori di tale continente l'esigenza di cercare formule molto meno costose. Da ciò la ricerca di soluzioni alternative per la risoluzione delle controversie dette *alternative dispute resolutions* delle quali si è occupata ampiamente la dottrina americana.

La necessità di trovare tali soluzioni ha condotto nel 1976 Sander (durante la cosiddetta Pound Conference nata per dar seguito al discorso tenuto dall'illustre giurista Rosco E. Pound nel 1906) invocare ciò che divenne noto come un *tribunale multiporte* (ossia che offriva la possibilità a chi doveva risolvere una controversia di scegliere tra diverse soluzioni). In particolare Sander ha proposto che la mediazione o altre fasi alternative venissero incorporate nel giudizio ordinario.

Una di tali «nuove porte» consiste nella facoltà concessa ai giudici di ordinare alle parti di sottoporre le controversie ad arbitrato o ad altre formule alternative.

L'arbitrato non contrattuale è divenuto così noto come «Court Annexed Arbitration» e a fianco di esso sono state sviluppate altre formule quali la Technical Expertise Valuation, il Mini Trial, il Summary Jury Trial, la Mediazione, tutti denominati anche l'ADR *Basket*. Nel 1993 sono state introdotte modifiche alla Regola 16 delle Regole Federali di Procedura Civile, che non si limita più a concedere ai tribunali il potere di cercare di far transigere la controversia ma richiede loro di facilitare la transazione della controversia.

Diversi Stati sono stati così coinvolti in tali procedure.

Le modifiche introdotte alle Regole Federali nel 1993 descrivono l'ADR come procedure speciali dirette ad aiutare a risolvere la controversia ove autorizzate dalla legge o da regole introdotte dal tribunale locale.

Nel 1998 seguiva l'Alternative Dispute Resolutions Act il quale disciplina più compiutamente la materia.

AL VIA IN SETTE CITTÀ L'ACCORDO TRA L'ANIA ED I CONSUMATORI SULLA CONCILIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER IL RISARCIMENTO DANNI

(da *Il Sole 24 ore*, Martedì 4 giugno 2002)

Qualcosa si muove nella Rc auto in attesa della riforma del settore: in sette città italiane e per gli assicurati una quindicina di compagnie, è partita la sperimentazione della procedura di conciliazione per le controversie sui risarcimenti. La fase di test parte a quasi un anno dalla firma del protocollo quadro da parte dell'Ania e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Cncu, ma già a metà degli anni 90 si pensava alla necessità di ricorrere a soluzioni extragiudiziali per il contenzioso Rca, che tanto peso ha sui bilanci delle compagnie, e di conseguenza, sulle tariffe. "L'accordo - ha commentato il presidente dell'Ania Alfonso Desiata - è senz'altro un passo importante in direzione di quelle modifiche strutturali del mercato Rca che perseguiamo da anni. La procedura è vantaggiosa per tutti: per gli assicurati perché permette la soluzione rapida della quasi totalità dei problemi che incontrano nell'assicurazione Rca e per le compagnie perché contribuisce a ridurre i costi esterni che gravano sui bilanci". Il "rodaggio" interessa per ora sette province e per ciascuna alcune imprese di assicurazioni che testeranno la conciliazione, limitatamente alle controversie che le riguardano. Le province sono Torino (con Sai, Sis, Siat, Azzurra), Milano (Zurigo, La Scurtà 1879, Zurich International), Bolzano (Assimoco), Trento (Itas Assicurazioni, Itas Mutua), Verona (Cattolica e Verona Assicurazioni), Pescara (Unipol) e Lecce (Generali). La procedura stabilisce meccanismi certi e rapidi per la definizione delle controversie per i risarcimenti Rca fino a 15mila •. Vi può ricorrere, tramite le associazioni dei consumatori l'assicurato insoddisfatto della gestione di un sinistro (si veda lo schema). "Agiamo in un settore delicatissimo - commenta Paolo Martinello, presidente di Altro-consumo, associazione aderente dall'accordo -

in cui vi è un elevato livello di conflittualità e professionalità, e per prepararci al compito abbiamo organizzato anche corsi di formazione. L'accordo rappresenta un importante tassello per migliorare il rapporto tra compagnie e assicurati e per ridurre i costi della sinistrosità. Non credo che nella fase sperimentale si affronteranno molti casi, ma questo ci consentirà di sperimentare compiutamente la qualità del servizio, in vista dell'estensione a livello nazionale".

In sintesi la procedura di conciliazione funziona come segue:

Oggetto

Risoluzione rapida delle controversie tra assicurati e compagnie in relazione a risarcimenti Rca fino a 15mila •.

L'iter: il reclamo

L'assicurato scontento della gestione di un sinistro presenta reclamo alla compagnia e la compagnia ha 30 giorni di tempo per presentare la soluzione.

L'attivazione della conciliazione

L'assicurato, se non è ancora soddisfatto può rivolgersi a una delle associazioni di consumatori aderenti alla procedura di conciliazione.

La commissione

Il caso viene valutato da una commissione mista (composta dal rappresentante del consumatore e da quello della compagnia di assicurazione)

La decisione

La commissione deve decidere entro 30 giorni e l'assicurato può decidere se accettare o meno la proposta.

COMMENTI

(segue dalla pag..1)

I Mini Trials, ossia processi simulati detti anche processi *in vitro* (durante i quali le parti presentano concisamente la controversia, alla presenza delle rispettive direzioni generali); hanno riportato successo in varie controversie tra le quali quella nota sotto il nome *Rank Xerox*.

La Rank Xerox aveva stipulato un contratto di distribuzione con una società latino-americana. Sorta controversia tra di esse, il distributore interpretò il contratto come riferentesi non solo ad una linea di computers ma a tutti i computers della Rank Xerox per giunta venduti attraverso l'intera America Latina anziché in un limitato territorio.

Un anno dopo che il procedimento era iniziato dinanzi ai tribunali della California, ha avuto luogo un Mini Trial estremamente breve. Rank Xerox ha esposto la causa in un'ora e 40 minuti e le parti hanno definito la controversia fine alla disputa.

Un altro Mini Trial che ha avuto successo costituito dalla controversia *Telecredit-TRW* relativa a marchi, svoltasi tra i negoziatori delle parti in presenza di un consulente neutrale. La controversia è stata transatta dagli amministratori delegati delle due società in 30 minuti dopo 14 ore di Mini Trial.

Un altro Mini Trial positivo, noto con la denominazione di *Tennessee-Tomtigbee* riguarda una canalizzazione d'acqua

progettata dal gemo civile U.S.A. per collegare dei fiumi per la lunghezza di 232 miglia. Il Mini Trial è durato 4 giorni e ha utilizzato le prove raccolte durante i precedenti 90 punti.

Regole per Mini Trials sono state redatte dall'American Arbitration Association, dalla Camera di Commercio di Zurigo nonché dall'Istituto Nazionale Olandese.

Sono stati costituiti vari organismi per gestire le ADR tra i quali il Center for Public Resources negli Stati Uniti, il Centre for Dispute Resolution (CEDR) e l'International Dispute Resolution Ltd (IDR) in Inghilterra.

L'Inghilterra ha rapidamente aderito a tale nuovo metodo di soluzione rapida di controversie messo a punto negli Stati Uniti, e ciò in quanto anche in Inghilterra il livello degli onorari per il contenzioso ordinario e arbitrale sono elevatissimi anche se le spese di causa sono ivi ripetibili.

L'ADR ha avuto meno successo nel continente europeo dove si è rimasti legati ai metodi tradizionali di transazione. Ciò anche se vari organismi; sono dotati da tempo di regolamenti di conciliazione quali la Camera di Commercio di Parigi, la Corte Arbitrale Europea, la Camera Arbitrale di Milano, la Camera di Stoccolma.

Nel 1986 la ICC dichiarava di avere ricevuto solamente 8 richieste di conciliazione. Malgrado aumenti verificatisi negli ultimi anni nel nostro continente, tale iniziativa non ha ancora avuto il successo che merita.

2. A parte la disciplina della conciliazione quale istituto endoprocessuale la conciliazione stragiudiziale è stata oggetto di copiosi richiami a livello settoriale. Tra di essi la disciplina a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti la quale include tra i compiti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti quello di favorire le iniziative dirette a promuovere l'accesso dei consumatori alla giustizia per risolvere le controversie. Così pure la disciplina relativa alla sub-fornitura prevede il ricorso obbligatorio ad una conciliazione stragiudiziale.

Anche nel settore del commercio elettronico viene richiesto agli stati membri di assicurarsi che venga da essi disciplinato un metodo efficace di risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale.

In sede di pubblicità ingannevole la Direttiva, che mira all'avvicinamento della normativa degli stati membri in materia di pubblicità ingannevole, attribuisce a ciascuno di essi la facoltà di decidere se autorizzare l'autorità investita della risoluzione della controversia ad esigere dalle parti che in via preliminare esse ricorrano ad una soluzione stragiudiziale della vertenza.

Da tali copiosi segnali settoriali scaturiva il riconoscimento sul piano generale dell'utilità di un metodo conciliativo la cui gestione veniva attribuita alle camere di commercio.

Si richiama al riguardo l'analisi approfondita effettuata da Bernini.

3. Se l'arbitrato come è noto è un mandato congiunto a decidere ed è stato appunto definito quale contratto con effetti processuali, la conciliazione stragiudiziale consiste in un incarico congiunto di condurre un procedimento di composizione della controversia, mentre l'istituto conciliativo permane sempre nell'ambito del processo.

L'incarico di giungere ad una conciliazione stragiudiziale sarà poi qualificato come mandato congiunto da chi ravvisi nello svolgimento dei compiti del conciliatore il compimento di atti giuridici.

A fianco del termine conciliazione viene usata a volte l'espressione mediazione. E' quindi legittimo domandarsi se si tratti o meno di sinonimi. La soluzione diretta ad escluderlo ricorre ad una distinzione sottile ma forse forzata e artificiale. Tale è la scelta effettuata dai giudici inglesi. Ad esempio Lord Donaldson ha affermato che il terzo neutrale

ascolta le lagnanze dei contendenti e cerca di ridurre l'ambito della loro divergenza.

Il termine per definire il conciliatore in Cina viene da esso "indicato un intermediario che consuma 1000 sandali», mentre il mediatore svolge le funzioni di conciliatore ma esprime anche il proprio punto di vista su quella che sarebbe una soluzione ragionevole.

Lord Wilberforce ha espresso un analogo punto di vista

La mediazione coinvolge una fase ulteriore. Il mediatore non solo concilia ma formula le proprie raccomandazioni.

Per "conciliatore" intendo una procedura tramite la quale le parti della controversia sono aiutate da un terzo neutrale indipendente per raggiungere una transazione reciprocamente accettabile. Appartiene alle parti di raggiungere esse una transazione. La mediazione coinvolge una fase ulteriore. Il mediatore non solo concilia ma formula proprie raccomandazioni"

Tale distinzione non appare convincente. Affinché esista un netto discrimine tra i due istituti occorrerebbe, ad avviso di chi scrive il conferimento al mediatore del potere di imporre alla fine alle parti la soluzione.

Soluzione del tutto eccezionale poiché i metodi di risoluzione alternativa delle controversie sono uniti dalla caratteristica della vincolatività per le parti solo a partecipare alla procedura e non anche a risolverla.

Eccezionale irrituale quale negozio compositivo della controversia ad opera del terzo (o transattivo secondo l'opinione sostenuta in

varie sedi da chi scrive).

Anziché utilizzare il termine *conciliazione*, che nell'opinione generale sembra collegato al procedimento ordinario, o il termine *mediazione*, il quale sostanzialmente può essere considerato un sinonimo del primo (ed inoltre richiama l'intermediazione), si suggerisce di individuare maggiormente la reale portata della conciliazione utilizzando l'espressione "*transazione assistita*"

4. In aggiunta alla conciliazione (e/o mediazione), sono disponibili oltre al sopraindicato *mini-trial*, anche se contraddistinto negli Stati Uniti da formule per noi pittoresche come *rent a judge* (affitta un giudice), il Summary Jury Trial e il Medialoa.

Né si può dimenticare il Dispute Review Board o Advisor, meccanismo utile in materia di appalti che vigila fin dall'inizio a che non sorgano controversie ed è in grado di intervenire molto rapidamente ove esse non vengano definite.

5. Tali formule sono come è noto definite come alternative. E' legittimo pertanto domandarsi a che cosa esse siano alternative. Certamente al giudizio ordinario ma riterrei anche all'arbitrato dato che esse mirano non a far decidere ma a comporre la controversia e quindi a far sì che le parti evitino di contendere e di farla decidere.

Il termine alternativo può tuttavia suonare competitivo rispetto alla decisione della controversia. In realtà esse sembrano essere più *complementari* che competitive. In una sequenza naturale che potrebbe anche essere definita ideale, sono ipotizzabili infatti *tre fasi* nettamente distinte

- anzitutto un tentativo delle parti di transigere direttamente tra di esse;

- ove tale obiettivo non sia raggiunto, la controversia può essere affidata ad un conciliatore il cui compito consiste nel mostrare meglio alle parti, essendo egli più distante dalla controversia, il reciproco interesse a comporla eliminando rischi spesso non irrilevanti di esito negativo di essa o di esito inferiore alle aspettative;

- infine in caso di esito negativo anche della conciliazione si darà ingresso all'arbitrato (o al contenzioso dinanzi al giudice ordinario).

Sequenza questa che si riscontra anche in alcune delle formule di Alternative Dispute Resolution proposte quale *Med/Arb* la quale prevede appunto in un primo tempo la mediazione poi l'arbitrato oppure *Medialoa*, formula proposta da Robert Coulson (16) attraverso la quale qualora le parti non raggiungano un accordo il mediatore è autorizzato a scegliere tra l'ultima proposta di ciascuna delle due parti.

6. E' lecito domandarsi se la conciliazione stragiudiziale proposta e sviluppata dagli Stati Uniti costituisca una novità.

La risposta non pare essere positiva sul piano *intellettuale*. I nostri amici di oltre mare a volte vogliono infatti venderci come nuovi istituti che nel Mediterraneo conosciamo da millenni.

Costituisce invece una novità la *tecnica* messa a punto in America.

La nostra conciliazione è lasciata per lo più all'iniziativa se non all'estro del singolo mentre la procedura americana è ben articolata. Un siffatto metodo non dà di regola risultati e in sede giudiziale essa consiste in genere in un rapido rituale il cui insuccesso è quasi dato per scontato.

Ciò nuoce all'immagine della conciliazione stragiudiziale ove non ben strutturata attraverso la penetrazione del terzo neutrale nelle problematiche delle parti, e nel tentativo (ad esso meno difficile che alle parti data la propria distanza dalla controversia) di individuare una soluzione che risolva i problemi di entrambe.

7. La adozione su larga scala della conciliazione amministrata o transazione assistita sembra dover superare quanto meno due precisi ostacoli. In primo luogo il requisito fondamentale per il suo successo è la *buona volontà* di entrambe le parti. A volte invece esse sono portate a ritenere che se esse non hanno potuto transigere, non sarà certo un terzo che potrà convincerle a farlo. Stato d'animo negativo e non giustificato, in quanto il terzo neutrale è in grado di apportare alla soluzione della controversia un importante *plusvalore*.

L'altro grande ostacolo è rappresentato dalla frequente volontà delle parti di vincere ad ogni costo, atteggiamento mentale che anima *la mistica del conflitto*.

Le parti vogliono infatti vincere sempre e quindi - potremmo quasi paradossalmente dire - soprattutto quando hanno torto e il loro avvocato è pertanto ai loro occhi bravo quando le fa vincere benché abbiano torto.

Ciò induce l'avvocato a cercare di mostrare al proprio cliente l'abilità da esso desiderata. Il tutto drammatizza la divergenza dando vita a una *spirale di tensione*.

Da cui il ruolo di *gladiatore* svolto da molti avvocati che vengono formati a combattere e che a volte hanno difficoltà a individuare modi operativi

diversi dal *corpo a corpo*, dal negare anche ciò che è ovvio e dal ripetere in forma ossessiva tesi a volte sin dall'inizio senza speranza.

Alla logica del conflitto si contrappone la cultura della ragionevolezza che deve primeggiare poiché la lotta a tutti i costi è frutto di una carica di irragionevolezza che priva tutti dell'opportuna obiettività ed espone le parti al rischio di risultati finanziari più negativi del necessario.

Occorre a tal fine *formare le parti* quasi più del Conciliatore e pervenire così a quel *cambio di mentalità* che a mio avviso è l'obiettivo principale da perseguire.

Obiettivo che va al di là di una soluzione più ragionevole delle controversie e che può registrare importanti ricadute sul piano sociale mettendo fine alla dicotomia tra chi detiene il potere (e non di rado ne abusa) e chi non lo ha e si rassegna all'abuso.

Mauro Rubino-Sammartano

Presidente della Corte Arbitrale Europea (Strasburgo)

NOVITÀ LEGISLATIVE

Dallo schema di decreto legislativo recante: "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*"

TITOLO V Dell'arbitrato

articolo 34

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e le società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.

2. La clausola deve prevedere, a pena di nullità, il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale dal luogo in cui la società ha la sede legale

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; tuttavia la clausola non si applica a coloro che agiscono contestando la propria qualità di socio.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

articolo 35

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, è sempre ammesso l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del Codice di procedura civile, nonché di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del Codice di procedura civile.

4. Il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del Codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, 3 831 dello stesso codice.

5. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per le società.

6. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669 - quinquies del Codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari gli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

articolo 36

Decisione secondo diritto

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829 del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale

articolo 37

Decisione di contrasti sulla gestione di società

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati da soggetto estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, i cui membri debbono essere nominati da soggetto estraneo alla società, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso; in difetto di tale previsione la decisione non è in alcun modo reclamabile. Non è in alcun caso ulteriormente sindacabile la decisione emessa in sede di reclamo.

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni connesse con quelle espressamente deferitegli.

TITOLO VI

Della conciliazione stragiudiziale

articolo 38

Organismi di conciliazione

1. Gli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a tentare la conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia.

2. Il ministro della Giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.

articolo 39

Imposte e spese. Esenzione fiscale

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. In ogni caso le spese del procedimento davanti agli organismi di conciliazione sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg.

3. Con regolamento del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio del calcolo.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.

articolo 40

Procedimento di conciliazione

1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Il procedimento di conciliazione si conclude con una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'espletamento del tentativo di conciliazione.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione.

4. Dal momento della conciliazione alle altre parti, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del Codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede dell'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Perizia contrattuale – Arbitrato irrituale – Distinzione – Definizione

E' configurabile un arbitrato irrituale e non perizia contrattuale quando la volontà delle parti è diretta a conferire all'arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibile alla volontà delle parti e da valere come contratto concluso dalle stesse, poiché queste si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà; ed è configurabile invece la perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la soluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Cassazione Civile, II Sezione, 26 aprile 2002 n. 6087
(conforme a Cass. civ., III Sez., 21 maggio 1999 n. 4954)

Russo - Russo

Disciplina della composizione del collegio arbitrale - Natura convenzionale per gli enti diversi dallo Stato – Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche – Valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dello Stato.

Nullità del lodo – Violazione di forme e modi di nomina degli arbitri – Deduzione nel corso del procedimento arbitrale – Accertamento – Necessità

In tema di appalti stipulati dalle amministrazioni non statali, poiché le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del collegio arbitrale è oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale; conseguentemente, la questione relativa alla legittimità della composizione di tale collegio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.

Cassazione Civile, I Sezione, 29 gennaio 2002, n. 1066
Costantini Impresa di costruzioni e appalti s.p.a. - Amministrazione provinciale di Latina

Atti amministrativi – Accordi sostituivi di provvedimento – Natura – Giurisdizione esclusiva del giudice.

Compromesso e clausola compromissoria per arbitrato – Natura giuridica - Validità – Questione di merito – Fattispecie. Clausola compromissoria – Validità – Natura giuridica – Norme applicabili – Norme vigenti al momento del perfezionamento del patto

La controversia relativa alla mancata esecuzione di un accordo avente ad oggetto la costruzione e gestione di autoparcheggi appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990, e non può costituire oggetto di clausola compromissoria.

La questione concernente la compromettibilità ad arbitri della controversia in ragione della sua devoluzione al giudice amministrativo non integra questione di giurisdizione, ma

questione di merito, concernente la validità del compromesso o della clausola compromissoria.

Alla verifica della validità del patto compromissorio vanno applicati i principi in materia di successione di leggi nel tempo proprie dei contratti, di tal che tale verifica va compiuta con riferimento alle norme vigenti al momento del perfezionamento del patto, salvo che la norma sopravvenuta non rechi espressa previsione circa la sua applicazione retroattiva

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10 dicembre 2001, n. 15608
Sistema Parcheggi S.p.a. - Comune di Genova.

Arbitrato internazionale - Clausola compromissoria - Interpretazione dubbiosa - Sussiste la cognizione del giudice ordinario

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio di un arbitrato internazionale comporta una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'interpretazione della clausola compromissoria lasci sussistere dei dubbi, deve essere preferita la cognizione del giudice ordinario.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13 marzo 2001, n. 113
Whitnash Plc - Rosolani e Cargo Dynamics Great Britain Ltd.

Arbitrato interno (sia nazionale sia internazionale) ed estero – Criterio di distinzione

Come si deduce anche dall'art. 823 1 n. 5 cod. proc. civ., il criterio di distinzione tra arbitrato interno (sia nazionale sia internazionale) ed estero è dato dalla sede, determinata dalle parti o individuata dagli arbitri nella prima riunione.

Cassazione Civile, 18 febbraio 2000 n. 1808
De Agostini - Milloil S.p.A. in liquidazione

Si legge in motivazione:

“Il criterio di distinzione tra arbitrato interno (sia nazionale che internazionale) ed estero è dato dalla sede che le parti “determinano”: termine che sottolinea la piena autonomia delle parti, non vincolate in alcun modo nella scelta. Non si tratta soltanto di rafforzare, nella specifica materia, il principio di derogabilità della giurisdizione domestica fissato dall'art. 4 comma 2 della legge n. 218 del 1995, ma di considerare il momento in cui la scelta va effettuata, a termini dell'art. 816 cod. proc. civ. Ove le parti non compiano la scelta della sede in limine, dovranno provvedere gli arbitri nella prima riunione: la scelta deve essere effettuata, cioè, all'inizio della procedura arbitrale, quando ancora quegli elementi fattuali che il ricorrente richiama non sono intervenuti né sono prevedibili. Il dato temporale sarebbe, in effetti, inutile se la nazionalità del giudizio dependesse dal luogo di effettivo o prevalente svolgimento, o se la sede potesse essere determinata – o modificata – nel corso del giudizio, eventualmente in funzione degli sviluppi intervenuti. La irrilevanza del dato fattuale trova indiretta conferma nell'abbandono di ogni criterio legato al luogo di pronuncia del loro, enucleabile dalla espressa distinzione, posta all'art. 823 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., tra la sede dell'arbitrato ed il luogo ove, eventualmente, è stato deliberato: se, infatti, lo svolgimento del procedimento influisse sulla sede, il momento conclusivo sarebbe deputato ad individuarla.”

Collegio arbitrale – Sostituzione di arbitri – Poteri autorità giudiziaria – individuazione.

Pronuncia di nullità parziale del lodo – Annullamento – Affermazione giurisdizione ordinaria – Sufficienza

Qualora le parti, nel compromesso o nella clausola compromissoria, non abbiano previsto modalità sostitutive di

nomina dell'arbitro per cause di incompatibilità di quest'ultimo, l'autorità giudiziale deve, comunque, provvedere alla nomina dell'arbitro in forza del rinvio operato dall'art. 811 c.p.c. all'articolo precedente.

La pronuncia di nullità parziale del lodo emessa per incompatibilità della controversia di competenza del giudice amministrativo deve essere annullata qualora venga successivamente negato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4 dicembre 2001, n. 15290

Zecchina Costruzioni S.p.A. - Comune di Bacoli

Arbitrato rituale o irrituale – Contestazione sollevata con il ricorso per cassazione

Qualora la contestazione circa la natura rituale od irrituale dell'arbitrato sia sollevata con il ricorso per cassazione, la Corte suprema deve esaminare e valutare direttamente il contenuto della clausola compromissoria, incidendo la relativa qualificazione sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità.

Cassazione Civile, I Sezione, 27 gennaio 2001, n.1191

Soc. Janton C. Com. Morcone

Lodo – Nullità – Incompetenza degli arbitri - Illegittima composizione del collegio arbitrale – Impugnazione – Ratifica della nomina dell'arbitro

La dichiarazione di nullità del lodo che si fonda non già sulla negazione della competenza degli arbitri a risolvere la controversia «inter partes» per essere competente o per essere divenuto competente il giudice ordinario, ma sulla illegittimità della composizione del collegio arbitrale, per essere stato uno dei suoi membri nominato da soggetto non legittimato, non contiene una statuizione sulla competenza, ma una pronuncia sul difetto di «potestà iudicanti» di quel collegio, non incidente sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria; detta pronuncia, pertanto, deve essere impugnata non con regolamento necessario di competenza, ma con l'ordinario ricorso per cassazione.

L'istituto della ratifica - il cui elemento caratterizzante sul piano funzionale è il recupero, nella sfera giuridica dell'interessato, del risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzandosi anche un'esigenza di economia giuridica - in quanto espressione di autonomia negoziale, è applicabile anche alla nomina dell'arbitro compiuta dal soggetto che non ne aveva il potere; ne consegue che, avendo la ratifica effetto retroattivo, dall'assunzione da parte dell'interessato, nella propria sfera giuridica, della precedente nomina deriva il riconoscimento di efficacia all'attività compiuta «medio tempore» dal collegio arbitrale.

Cassazione Civile, I Sezione, 21 febbraio 2001, n.2490

Soc. Termomeccanica Italiana in liquid. coatta Ammin. Soc. Termomeccanica it. C. Soc. coop. Costruzione

Delega del collegio ad un componente per l'assunzione di prove – Vizio di costituzione del giudice (funzioni decisorie) o meramente ordinatorio

In tema di arbitrato, la delega, da parte del collegio (dinanzi al quale deve avvenire la trattazione della controversia), ad uno solo dei suoi componenti del compito di assumere le prove si traduce in un vizio di costituzione del giudice solo quando l'attività (illegittimamente) svolta dal giudice monocratico abbia carattere sostanzialmente istruttorio - sia tale, cioè, da implicare lo svolgimento di funzioni, se decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al collegio - e non anche quando detta attività

assuma rilievo meramente ordinatorio. In tale ultima ipotesi, pertanto, il vizio è inquadrabile non nello schema della nullità di cui agli art. 158 ss. c.p.c., ma nella disciplina generale delle nullità di cui all'art. 156 stesso codice, con conseguente sanatoria del vizio «de quo», ex art. 157 c.p.c., in caso di mancata, tempestiva eccezione di esso.

Cassazione Civile, I Sezione, 23 novembre 2001, n.14857

Com. Bari C. Soc. ass. temporanea Impr. Sama Soc. ass. temporanea Sama Soc. assoc. temporanea impr. Sama e altri

Arbitrato rituale o irrituale - Distinzione

Le modifiche apportate dalla legge n. 25 del 1994 agli art. 825 - 831 c.p.c. (con l'eliminazione anche del nomen di sentenza arbitrale) hanno inciso sulla sola natura dell'arbitrato rituale - il quale pure è e resta atto di autonomia privata - ma non hanno comportato alcuna innovazione per quanto riguarda l'arbitrato irrituale il cui persistente dato distintivo risiede nella specifica funzione non già di risoluzione di un conflitto, ma di regolamentazione negoziale degli interessi contrapposti delle parti.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 novembre 2001, n.13840

Soc. Raffineria Roma C. Coppola

Nell'arbitrato irrituale - Violazione del principio del contraddittorio - Violazione del contratto di mandato - Impugnazione

Nell'arbitrato irrituale - quale vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale - la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 c.c., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso, indagine riservata al giudice di merito e non censurabile in Cassazione, se correttamente e logicamente motivata.

Cassazione Civile, I Sezione, 18 settembre 2001, n. 11678

Soc. Ner C. Soc. Borini costruz.

Arbitrato rituale o irrituale – Criteri di interpretazione della volontà delle parti

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale. Tale accertamento comporta la necessità della diretta conoscenza, da parte della S.C., della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, come quello dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del

medesimo.

Cassazione Civile, I Sezione, 8 agosto 2001, n.10935
Soc. Castiglione C. A.D. Architettura Design

Arbitrato rituale – Potere degli arbitri di emettere pronuncia volta a dare esecuzione in forma specifica ed ai sensi dell'art. 2932 c.c

Nell'arbitrato rituale, gli arbitri - in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 c.c. per l'autorità giudiziaria - hanno il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, con la conseguenza che rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una decisione volta a dare esecuzione, in forma specifica ed ai sensi dell'art. 2932 c.c., all'obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare, ovvero di trasferire un determinato diritto, in adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta.

Cassazione Civile, I Sezione, 8 agosto 2001, n. 10932

Min. ind. Min. Ind. Comm. e Artigianato C. Soc. P.M.P. Pmp s.r.l.

Arbitrato - Impugnazione per nullità del lodo - Notifica - Presso il difensore domiciliatario costituito - Inesistenza - Inammissibilità

Nell'istituto dell'arbitrato, così come derivato dalla riforma legislativa del 1994, l'impugnazione per nullità del lodo, notificata presso il difensore domiciliatario costituito nel giudizio arbitrale, è inammissibile, essendo tale notifica inesistente, atteso che tra il luogo ove la notifica viene effettuata e la persona che la riceve e il destinatario dell'atto, con la conclusione del giudizio arbitrale, è venuto meno ogni collegamento.

Cassazione Civile, I Sezione, 3 agosto 2001, n.10699

Soc. Metaprogetti C. Com. Catania

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Arbitrato – Clausola compromissoria rituale – Scadenza del termine per emettere il lodo – Nullità del lodo – Estinzione della clausola compromissoria – Reviviscenza della giurisprudenza ordinaria

L'inutile decorso del termine per la pronuncia del lodo scioglie definitivamente il vincolo creato dalla clausola compromissoria rituale, esaurendosi ogni possibile potere decisionale di qualsiasi arbitro e non solo di quelli che abbiano lasciato scadere il termine.

Corte d'Appello di Milano, 9 marzo 2001

Shopping Club Network S.r.l. - Omnia Network S.r.l.

Clausola arbitrale – Controversia tra soci e società - Nullità per indeterminatezza dell'oggetto

La clausola pattizia, che devolve al «giudizio» di un arbitro amichevole compositore «ogni controversia tra i soci e la società, tra i soci, ovvero tra gli eredi dei soci e la società in ordine alla interpretazione e all'esecuzione dell'atto costitutivo» societario, fissa le modalità di nomina del medesimo arbitro e gli attribuisce la facoltà di «giudicare secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile», non consentendo di stabilire se le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato rituale ovvero irrituale, deve ritenersi nulla per indeterminatezza

dell'oggetto.

Corte di Appello di Firenze 2 maggio 2001

Marcocci e altri C. Monaci e altri

Arbitrato – Arbitrato irrituale – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Proponibilità - Società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale – Revisione della gestione – Estensione – Modalità di esercizio (C. c. art.2489).

Il ricorso alla tutela cautelare è ammissibile anche in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale (1).

Il diritto potestativo di eseguire la revisione della gestione spettante al socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale non è circoscritto ad un mero riscontro dei dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio, ma riguarda tipicamente la gestione in corso. Detto diritto può esercitarsi solo una volta all'anno e si estingue definitivamente a seguito della trasformazione della Società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale in società per azioni (2).

Tribunale Milano, 9 aprile 2002 (ordinanza)

Fase Due s.r.l. - Cinzia Mancinelli

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Inopponibilità al fallimento

Qualora il curatore intenda far valere un diritto del fallito (nella specie il pagamento dell'intero corrispettivo previsto in un contratto di cessione di quote societarie), la clausola compromissoria per arbitrato irrituale inserita tra le pattuizioni del negozio su cui si fonda la pretesa creditoria non è opponibile al fallimento, poiché essa, configurando un rapporto di mandato, si scioglie con il fallimento ai sensi dell'art. 78 l. fall.

Tribunale di Milano, 15 febbraio 2001

Fall. Sviluppo Alberghiero s.r.l. - Yalta s.r.l.

Persone fisiche e giuridiche – Associazione non riconosciute – Delibere assembleari – Delibera di esclusione dell'associato – Legittimità – Fattispecie – Motivi – Corrispondenza allo Statuto – Legittimità della delibera- Sussistenza

Arbitrato – Arbitrato irrituale – Lodo – Impugnazioni – Errori di giudizio – Esclusione – Sussistenza – Esclusione

L'esclusione dall'associazione non riconosciuta è legittima quando in conformità delle previsioni statutarie, sia giustificata dall'inosservanza in via di fatto, da parte di associazione minore, della delibera di commissariamento assunta dall'associazione maggiore.

A parte il caso di nullità per violazione di norme imperative il lodo pronunciato nell'arbitrato irrituale può essere impugnato solo per dolo violenza od errore essenziale e riconoscibile che abbia determinato la volontà degli arbitri, con esclusione dell'errore di giudizio.

Tribunale Roma, 10 novembre 2001

Unione provinciale degli agricoltori di Siena - Confederazione generale di agricoltura italiana.

Arbitrato - Arbitrato irrituale - Clausola compromissoria - Provvedimenti cautelari - Ammissibilità

E' ammissibile il ricorso alla tutela cautelare giurisdizionale (nella specie ricorso per sequestro conservativo) pur avendo le parti previsto una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Tribunale di Catania 4 ottobre 2001

Finaria - Regal

CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

Arbitrato - Arbitrato irrituale - Clausola compromissoria - – Consumatore – Vessatorietà - Sussiste

La clausola che impone al consumatore il ricorso all'arbitrato irrituale o ad una perizia contrattuale obbligatoria in caso di controversia deve qualificarsi vessatoria (fino a prova contraria) perchè «derogativa» della competenza dell'autorità giudiziaria, e quindi nulla ex art. 1469 bis comma 3 n. 18) c.c.

Tribunale di Torino, 27 novembre 2001

Signorotto C. Soc. Toro assicur.

Arbitrato irrituale - Tutela cautelare del GO – Ammissibilità

Anche in caso di arbitrato irrituale, come in quello di arbitrato rituale, è ammissibile la richiesta di tutela cautelare al giudice ordinario.

Tribunale di Lanciano, 29 novembre 2001

Filocamo Soc. Lafarge calcestruzzi e altri C. Soc. Saraceni ind.

MILANO, 7 febbraio 2003

Congresso Internazionale Su “International Finance And Arbitration”

LECCE, 11-12 aprile 2003

Convegno sull'arbitrato (a cura della Delegazione Puglia)

FIRENZE, 1 febbraio 2003

Conferenza nazionale su “Arbitrato e Conciliazione - La riforma del processo civile – Realtà e prospettive”

FIRENZE, 7 febbraio - 23 maggio 2003

Secondo Corso Sull'arbitrato, dal 7 febbraio 2003, due sessioni al mese, fino al 23 maggio 2003

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

TESTI

RUBINO-SAMMARTANO M.

Il diritto dell'arbitrato, Cedam, Padova 2002, pp. 1158

Terza edizione dell'opera, completa ed aggiornata alle diverse modifiche normative e giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni. L'opera affronta, nella sua nuova edizione, anche nuovi argomenti in relazione all'arbitrato: arbitrato e Pubblica Amministrazione, normativa comunitaria e convenzione di Bruxelles, arbitrato solo su documenti, ruolo dell'autorità giudiziaria, ruolo dell'arbitrato in equità, la sede della procedura arbitrale, violazione del contraddittorio, arbitrato interno sottotipo internazionale, legge procedurale applicabile ad arbitrati interni di sottotipo internazionale, riconoscimento all'estero di decisioni arbitrali interne.

PIERANI M., RUGGIERO E.

I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie on-line, collana «Cosa e Come» - Commercio e Trasporto, Giuffrè 2002

UZQUEDA A., FREDIANI P.

Guida per la soluzione negoziale delle controversie, collana «Cosa e Come» - Diritto e Pratica Professionale, Giuffrè 2002

MARRELLA F., MOZZATO A.

Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale, Cedam, Padova, 2001

BUONFRATE A., LEOGRANDE A.

L'arbitrato negli appalti pubblici, Giuffrè Milano, 2001

BERNARDINI P., (a cura di)

La conciliazione, Giuffrè Milano, 2001

NOTIZIE DALLA CORTE E DALLE SEZIONI LOCALI

ESTRATTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA CON CONFEDILIZIA

(omissis)

PREMESSO

(omissis)

CONSIDERATO

(omissis)

tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene:

1.- Premesse

(omissis)

2.- Costituzione della Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea - Sezione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea

E' costituita, tra i due organismi sopra citati, la Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea - Sezione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, con il compito di risolvere le controversie relative al settore immobiliare ed in particolare in materia di:

- a) locazione;
- b) condominio;
- c) contratti preliminari di compravendita;
- d) contratti di compravendita;
- e) mediazione immobiliare;
- f) agenti immobiliari;
- g) contratti di appalto.

3.- Organi della Camera Immobiliare

Sono organi della Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea - Sezione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea:

- a) il Comitato Esecutivo;
- b) il Presidente del Comitato Esecutivo.

4.- Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da sei membri, nominati pariteticamente dalle due organizzazioni che sottoscrivono il presente Protocollo, e durano in carica due anni. Nella prima riunione, i componenti del Comitato Esecutivo eleggono, a scrutinio segreto ed a maggioranza, il Presidente, il quale nomina tra i membri stessi il Segretario.

5.- Sede

La Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea - Sezione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea ha sede in Roma, Via Borgognona, 47, presso la Confedilizia.

6.- Procedimento

La Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea farà applicazione del Regolamento per l'Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana precitata, per quanto applicabile.

7.- Tariffe

Le tariffe da adottare sono quelle degli onorari e dei costi di procedura relative all'Arbitrato nazionale rituale accelerato anzidetto.

8.- Disposizioni finali

(omissis)

9.- Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione ad opera di un Conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le Parti medesime. In difetto di accordo sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Camera Immobiliare della Corte Arbitrale Europea - Sezione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, istituita dal Protocollo d'intesa stipulato in data tra la Confedilizia e la Corte Arbitrale Europea. Il Conciliatore formulerà una proposta che non sarà vincolante per le Parti. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro trenta giorni dall'intervenuta nomina del Conciliatore che, all'uopo, procederà alla convocazione delle Parti. Se la conciliazione darà esito positivo, si redigerà processo verbale che dovrà essere sottoscritto dalle Parti e dal Conciliatore. Il verbale costituirà a tutti gli effetti contratto di transazione. Se la conciliazione non riuscirà il processo verbale potrà indicare le ragioni del mancato accordo. Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà deferita - come previsto nel precitato Protocollo d'intesa e ove non vietato da espressa norma di legge - alla decisione di un arbitro unico da nominarsi e che deciderà in conformità al Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. L'arbitro unico deciderà secondo diritto. L'arbitrato, salva diversa volontà delle parti, avrà sede nel capoluogo di provincia ove è sito l'immobile.

ESTRATTO DAL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA RIUNITOSI A GENOVA IL 21 SETTEMBRE 2002

(omissis)

Rapporti con la Confedilizia

Il tempo a disposizione non ha consentito di fare il punto sull'andamento dei rapporti con la Confedilizia. La Convenzione prevede sei membri del Comitato Esecutivo della Camera Immobiliare e che ciascuna delle due associazioni nomini tre membri.

Il Presidente di Confedilizia ha nominato:

- Avv. Paolo Mercuri
- Avv. Cesare Rosselli
- Avv. Carlo Traina Chiarini

Il Presidente della Corte ha nominato:

- Avv. Tomaso Galletto (Genova)
- Avv. Elisabetta Costa (Milano)
- Avv. Silvia Golino (Roma)

Naturalmente i componenti del Comitato Esecutivo non potranno nominarsi l'un l'altro arbitro.

Delegazione italiana

Il 7 febbraio 2003, si terrà il Congresso internazionale dal titolo International Finance and Arbitration, per l'organizzazione del quale ciascuna sezione è invitata a collaborare promuovendo l'evento nel territorio. Nella primavera 2003 si terrà il corso per avvocati.

L'avv. Rubino-Sammartano propone che il convegno con le altre istituzioni arbitrali abbia luogo in occasione del Convegno Internazionale, organizzando una riunione ad hoc il sabato mattina. La proposta è approvata. Si terrà in data e località da indicare, il Convegno dal titolo Arbitrato e Condominio, in collaborazione con la Confedilizia.

Per la Sezione Puglia.

Si decide che il Convegno sull'arbitrato si terrà a Lecce l'11-12 aprile 2003.

Per la Sezione di Genova

L'avv. Tomaso Galletto informa circa l'organizzazione del Convegno dal titolo Arbitrato e diritto societario.

Per la Sezione di Roma il Prof. Avv. Salvatore Pescatore annuncia la formazione del nuovo comitato esecutivo e sarà sua cura inviare alla Segreteria l'elenco dei membri del Comitato esecutivo, degli iscritti e dei partecipanti alla Sezione. La Sezione di Roma intende promuovere l'arbitrato C.E.A. presso le multinazionali italiane con sede a Roma.

L'avv. Elisabetta Costa, per la Sezione di Milano, informa che è in atto il corso di arbitrato commerciale per ingegneri, architetti e avvocati.

Per la Sezione di Firenze l'avv. Carlo Mastellone propone di collaborare per il completamento del sito della Corte. Riferisce che l'Associazione Giustizia Arbitrale prosegue la sua attività di diffusione della cultura arbitrale e il 23 novembre 2002, salvo cambiamenti di data, terrà una manifestazione presso il Palazzo dei Congressi per promuovere l'arbitrato in Italia e all'estero. Per il Bollettino, si cercherà di inserire anche massime di lodi, sia della Corte Arbitrale Europea, sia di altri arbitrati.

Per la Sezione Piemonte, l'avv. Carlo Boggio informa circa le attività e prospettive della Sezione.

Per la Sezione di Bologna, l'avv. Umberto Fratta esprime soddisfazione per la conclusione dell'accordo con la Confedilizia-iniziativa nata durante il seminario di Bologna- e si impegna a inviare alla Segreteria il calendario delle iniziative della Sezione per il 2002-2003.

Per la costituenda Sezione di Verona l'avv. Stefano Dindo si sta attivando per individuare professionisti che possano far parte del Comitato esecutivo della nuova Sezione.

Elenco degli arbitri

Il Presidente apre il dibattito sulla questione se sia opportuno creare un elenco di arbitri (o limitarsi a continuare a tenere elenchi solo interni con i relativi CV) e se a tal fine sia opportuno come in Inghilterra che l'ingresso in tale elenco avvenga per meriti, rappresentati da pubblicazioni, svolgimento di arbitrati o difese in procedimenti arbitrali o giudiziari relativi ad arbitrati, tenuta di corsi e partecipazione a corsi, formula che potrebbe servire a spronare una maggior partecipazione e preparazione. Vengono espresse varie opinioni, molte delle quali non favorevoli

alla fissazione di un punteggio minimo per l'ammissione.

Viene ipotizzata la segnalazione a tutti i membri italiani della CEA che le scelte degli arbitri avverranno tenendo presente anche lo svolgimento delle attività sopra elencate. Sentite le varie proposte viene costituita una Commissione di studio presieduta dall'avv. Tomaso Galletto che presenterà una relazione. La Commissione di studio dovrà valutare i seguenti elementi per proporre dei criteri di individuazione: 1) se sia sufficiente essere socio per essere nominato arbitro; 2) se il socio debba acquisire dei punteggi, in base all'esperienza, all'attività, agli studi, al raggiungimento dei quali egli viene inserito e mantenuto nella lista degli arbitri, come nel sistema britannico; 3) se il socio debba segnalare, ai fini della nomina, titoli, corsi, pubblicazioni, esperienze che saranno tenuti presenti.

A questo punto il Comitato istituisce le seguenti Commissioni di studio:

Commissione di studio sulla mediazione: la Commissione: formulerà una nuova versione alternativa di clausola compromissoria che preveda una fase di mediazione e la clausola arbitrale in fase successiva se la mediazione non riesce. Presidente della Commissione il Prof. Avv. Salvatore Pescatore di Roma e componenti l'avv. Stefano Dindo di Verona e altri.

Commissione di studio della carta europea dell'arbitrato: avrà il compito di proporre una Carta Europea dell'Arbitrato e riferirà. (Tale lavoro potrà essere svolto anche in collaborazione con l'A.I.G.A.) Responsabili: l'avv. Carlo Mastellone e l'avv. Stefano Dindo.

Commissione del Bollettino e del Web-site: avv. Carlo Mastellone e avv. Cesare Bruzzone, in collaborazione con il Segretario Generale della Corte Signor Heintz.

Commissione pubbliche relazioni: avv. Andrea Bucci.

Commissione corsi e seminari: avv. Tomaso Galletto.

Commissione membership: coordinatore avv. Elisabetta Costa, componenti un rappresentante per Sezione.

Commissione convenzioni di categoria: responsabile l'avv. Stefano Dindo.

Ciascuna Sezione è richiesta di designare il proprio componente in ciascuna Commissione.

Viene nominato all'unanimità il Dott. Antonio Tiezzi di Bologna direttore finanziario della Delegazione Italiana.

Organizzazione delle Sezioni

Il Presidente richiede alle Sezioni di strutturarsi, e di svolgere attività in linea con le Linee Diretrici approvate dal Comitato Esecutivo della Delegazione e diffuse.

Il Comitato Esecutivo fissa la prossima riunione a **Lecce il 12 aprile 2003** ad ore e luogo da precisarsi.

Avv. Mauro Rubino-Sammartano

Avv. Elisabetta Costa

Bollettino della Corte Arbitrale Europea, Delegazione Italiana, autorizzazione del Tribunale di Milano n. 326 del 31.05.1997

Presidente della Corte Arbitrale Europea e della Delegazione Italiana: Avv. Mauro Rubino Sammartano, Milano (e-mail: milano@rubinosammartano.it)

Redattore del Bollettino: Avv. Carlo Mastellone, Firenze (e-mail: c.mastellone@studiomastellone.it)

Sito Web della Corte Arbitrale Europea: <http://www.cour-arbitrage-europe.org>